

ANCE | VENEZIA

Associazione dei Costruttori Edili ed Affini
di Venezia e area metropolitana



STATUTO

Il presente statuto è stato approvato
dall'Assemblea dei Soci del 2 aprile 2019

STATUTO

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 2 aprile 2019

**ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI EDILI
ED AFFINI DI VENEZIA E AREA METROPOLITANA**
Palazzo Sandi – San Marco 3870 – Venezia
Telefono 041 5208988 – Fax 041 5208398
www.anceveneziam.it – info@anceveneziam.it

Art. 1	Costituzione – Denominazione – Sede	pag. 6
Art. 2	Scopi	pag. 6
Art. 3	Rapporti con l’Ance	pag. 8
Art. 4	Rapporti con altre Associazioni	pag. 8
Art. 5	Soci effettivi	pag. 9
Art. 6	Domanda d’ammissione a socio effettivo	pag. 10
Art. 7	Doveri dei soci effettivi e durata dell’impegno	pag. 10
Art. 8	Quota d’iscrizione – Contributi associativi dei soci effettivi	pag. 11
Art. 9	Rapporti dei soci effettivi con l’Ance – Contributi	pag. 13
Art. 10	Rapporti con le altre Associazioni territoriali aderenti all’Ance	pag. 13
Art. 11	Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali	pag. 14
Art. 12	Perdita della qualità di socio effettivo	pag. 14
Art. 13	Soci aggregati	pag. 15
Art. 14	Soci aderenti	pag. 15
Art. 15	Imprese assistite	pag. 17
Art. 16	Gruppo corrispondenti, domanda di adesione, quota d’iscrizione, durata dell’impegno	pag. 17
Art. 17	Ammissione dei soci aderenti e dei corrispondenti, perdita della qualità di socio aderente e di corrispondente	pag. 18
Art. 18	Soci onorari	pag. 19
Art. 19	Presidente onorario	pag. 19

Art. 20	ANCE Venezia Giovani	pag. 19
Art. 21	Organi dell'Associazione	pag. 19
Art. 22	Eleggibilità alle cariche associative	pag. 20
Art. 23	Rieleggibilità, durata, decadenza e gratuità delle cariche	pag. 20
Art. 24	Costituzione dell'Assemblea dei soci e computo dei voti	pag. 22
Art. 25	Convocazione dell'Assemblea	pag. 22
Art. 26	Validità dell'Assemblea dei soci	pag. 23
Art. 27	Presidenza, Scrutatori, Segretario e verbale dell'Assemblea	pag. 23
Art. 28	Deliberazioni dell'Assemblea – Validità	pag. 24
Art. 29	Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci	pag. 25
Art. 30	Consiglio Generale	pag. 26
Art. 31	Zone	pag. 27
Art. 32	Riunioni del Consiglio Generale	pag. 27
Art. 33	Attribuzioni del Consiglio Generale	pag. 28
Art. 34	Delegazione dei poteri	pag. 30
Art. 35	Consiglio di Presidenza	pag. 31
Art. 36	Attribuzioni del Consiglio di Presidenza – Convocazioni Riunioni	pag. 31
Art. 37	Presidente dell'Associazione	pag. 32
Art. 38	Commissione di Designazione	pag. 33

Art. 39	Vice Presidenti	pag. 34
Art. 40	Tesoriere	pag. 34
Art. 41	Garante contabile	pag. 34
Art. 42	Collegio dei Probiviri	pag. 35
Art. 43	Direzione	pag. 36
Art. 44	Fondo comune, amministrazione e gestione	pag. 37
Art. 45	Esercizi finanziari – Formazione dei bilanci	pag. 37
Art. 46	Modifiche statutarie	pag. 38
Art. 47	Durata dell'Associazione – Scioglimento – Liquidazione	pag. 38
Art. 48	Applicazione dell'art. 39 della Costituzione	pag. 39
Art. 49	Richiamo alle norme di legge	pag. 39
	NORME TRANSITORIE	pag. 39

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede

1. L'Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Venezia e area metropolitana, e più brevemente denominata "ANCE Venezia", costituita il 19 luglio 1945, ha sede in Venezia.
2. L'Associazione può istituire uffici/sedi decentrate previa deliberazione del Consiglio Generale.
3. L'Associazione si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall'Ance stessa.

Art. 2

Scopi

1. L'Associazione non ha alcun fine di lucro.
2. Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine nell'area metropolitana di Venezia e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.
3. A tal fine l'Associazione, in particolare:
 - a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni nell'area metropolitana di Venezia ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
 - b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
 - c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
 - d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate ordinarie in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;

- e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia territoriali, che regionali e/o nazionali;
- i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici degli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- n) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con Ance, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- o) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- p) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o

partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;

- q) agevola, anche in stretta collaborazione con l'Ance e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
- r) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado.
- s) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

Art. 3

Rapporti con l'Ance

1. ANCE Venezia è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - Ance - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.
2. L'Associazione adotta il Codice Etico dell'Ance che forma parte integrante del presente Statuto.
3. L'adesione di ANCE Venezia all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia (OAR) e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Ance.
4. Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare dall'Associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo regionale.

Art. 4

Rapporti con altre Associazioni

1. L'Associazione può aderire, con deliberazione presa dall'Assemblea a norma del presente Statuto, ad Associazioni della medesima categoria o intercategoriale, a carattere regionale e nazionale.
2. Sempre con deliberazione dell'Assemblea, l'Associazione può aderire ad Associazioni intercategoriale a carattere territoriale.

3. L'Associazione può inoltre aderire con deliberazione del Consiglio Generale ad altri istituti, enti ed Associazioni che abbiano tra i propri fini il progresso e la tutela dell'industria edilizia ed affine.
4. In caso di adesione senza determinazione di durata e che comporti impegni di spesa periodici a carico dell'Associazione, la relativa deliberazione sarà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea.

Art. 5 **Soci effettivi**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci effettivi i costruttori edili, gli imprenditori di opere pubbliche e private, gli imprenditori di attività complementari ed affini ed in genere tutti i datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, svolgono, con personale direttamente dipendente, soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, attività nel campo dell'industria edilizia o di quelle complementari ed affini ed abbiano la sede legale nell'area metropolitana di Venezia.
2. Gli appartenenti a queste categorie possono far parte dell'Associazione anche se aventi sede legale fuori dell'area metropolitana di Venezia, purché abbiano filiale operativa nell'area metropolitana di Venezia e ivi esplicino l'attività con le caratterizzazioni più sopra precisate.
3. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci effettivi anche le società consortili in possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, costituite da tutte imprese associate, o la cui componente edile sia formata prevalentemente da imprese associate.
4. Possono altresì far parte dell'Associazione in qualità di soci effettivi le imprese che abbiano quale oggetto sociale e attività esercitata la promozione di iniziative edilizie, purché:
 - 1) documentino una anzianità di professione documentata dalla continuità di iscrizione presso la Camera di commercio da almeno cinque anni;
 - 2) abbiano comunque personale alle proprie dipendenze e sviluppino un adeguato volume d'affari;
 - 3) si obblighino a rispettare per i propri dipendenti e/o per i dipendenti dei propri appaltatori o subappaltatori i contratti collettivi di lavoro stipulati dall'Associazione.
5. Possono infine far parte dell'Associazione in qualità di soci effettivi le imprese, aventi sede legale o operativa nell'area metropolitana di Venezia, che abbiano quale oggetto sociale e attività esercitata lo svolgimento di

attività, prestazioni e lavorazioni diverse da quelle di cui al comma 1, ma rientranti in quelle definite dalla normativa sulla qualificazione degli operatori per l'affidamento di lavori pubblici. Tali imprese devono rispettare i requisiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente.

Art. 6

Domanda d'ammissione a socio effettivo

1. Coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto e che intendono aderire all'Associazione in qualità di soci effettivi, devono presentare domanda d'ammissione documentando di esperire attività inerente alla categoria di appartenenza ed allegando la documentazione che sarà stabilita dal Consiglio Generale per le nuove adesioni.

2. La domanda d'ammissione a socio deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o società, e deve contenere la dichiarazione scritta di accettare tutte le norme del presente Statuto, di impegnarsi al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare altresì tutte le disposizioni e norme che verranno deliberate ai sensi del presente Statuto.

3. La domanda d'ammissione deve essere corredata da tutti gli elementi richiesti dal Consiglio Generale. L'iscrizione deliberata dal Consiglio Generale diventa efficace con il versamento della quota d'iscrizione di cui all'art. 8.

4. Il Consiglio Generale delibera sulle domande d'ammissione, in via definitiva, a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci che provvede al rinnovo delle cariche associative, il Consiglio Generale verifica il mantenimento da parte dei soci effettivi dei requisiti di cui all'art. 5, nonché l'eventuale variazione degli elementi risultanti dalla documentazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7

Doveri dei soci effettivi e durata dell'impegno

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i soci effettivi di:
- osservare gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni che nel rispetto di esso vengono adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - conformarsi a tutte le disposizioni e le istruzioni impartite
 - dall'Associazione nei limiti delle sue competenze statutarie;

- rispettare le norme dei contratti collettivi, dei patti e dei concordati di lavoro sottoscritti dall'Associazione ed in genere ogni regolamentazione debitamente approvata dai competenti Organi associativi obbligandosi a segnalare, ed eventualmente richiedere, l'intervento dell'Associazione per tutte le questioni particolarmente specificate all'art. 2, comma 1, lett. c);
- comunicare, entro 60 giorni, ogni eventuale variazione degli elementi forniti in sede di domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6; in tal caso il Consiglio Generale riesamina la posizione dell'impresa, in ordine al mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti;
- ottenere l'iscrizione all'Associazione, tra i soci effettivi, delle altre imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 delle quali il socio sia unico titolare o nelle quali abbia una partecipazione maggioritaria;
- promuovere e favorire l'adesione associativa tra i soci effettivi delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 delle quali il socio sia compartecipe in minoranza.

2. I soci sono altresì tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, le notizie, i dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni statutarie. Tali comunicazioni sono coperte dall'obbligo del segreto.

3. I soci non possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento ai sensi della lettera d) del comma 1 del successivo art. 12.

4. L'adesione decorre dalla data di notifica d'ammissione, ha la durata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello d'ammissione e s'intenderà poi tacitamente rinnovata di biennio in biennio qualora non venga disdettata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza.

5. La cessione dell'azienda o il suo trasferimento "mortis causa" non fanno venir meno i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto associativo in atto, che permangono nei confronti dei subentrati e degli eredi.

Art. 8

Quota d'iscrizione

Contributi associativi dei soci effettivi

1. I soci effettivi hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione:
 - a) una quota d'iscrizione a seguito dell'accoglimento della domanda d'ammissione;

- b) un contributo associativo annuo da calcolarsi in misura percentuale di norma sulla retribuzione corrisposta al personale dipendente, soggetta all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
2. Il contributo annuo di cui al punto b) non può essere inferiore a quote minime prestabilite.
3. Per le società di promozione edilizia di cui al comma 4 dell'art. 5 e per i soci effettivi di cui al comma 5 dello stesso art. 5, la misura del contributo è determinata in via forfettaria e definitiva.
4. Le misure della quota d'iscrizione, del contributo annuo percentuale, del contributo minimo associativo per ciascun anno solare e del contributo forfettario di cui al comma precedente, sono stabilite di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Generale.
5. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, può inoltre variare la base imponibile sulla quale è calcolato il contributo associativo annuo di cui al comma 1 punto b), e può istituire altre forme contributive, stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento.
6. La misura e la base imponibile del contributo percentuale, la misura del contributo minimo associativo, nonché la misura delle altre forme contributive di cui al comma precedente, stabilite per ogni esercizio, vengono applicate in via provvisoria anche per l'esercizio successivo, salvo conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
7. Le modalità di versamento dei contributi di cui al primo comma punto b) del presente articolo e le norme per un eventuale controllo sulla regolarità dei contributi associativi, sono demandate al Consiglio Generale.
8. Il Consiglio Generale ha inoltre facoltà di stabilire, in caso di riscossione indiretta dei contributi associativi, a quale ente dovranno essere effettuati, per conto dell'Associazione, i relativi versamenti.
9. Nei confronti del socio moroso il Consiglio di Presidenza notificherà, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, un termine per la regolarizzazione contributiva, trascorso il quale, senza che la regolarizzazione sia avvenuta, il socio sarà dichiarato inadempiente e decadrà dall'Associazione ai sensi dell'art. 11 punto c), salvo il diritto dell'Associazione di recuperare legalmente i contributi dovuti.
10. Le quote e i contributi associativi riscossi e di spettanza dell'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 9**Rapporti dei soci effettivi con l'Ance – Contributi**

1. La qualità di socio effettivo dell'Associazione comporta l'obbligo di osservare anche lo Statuto dell'Ance alla quale l'Associazione aderisce e le deliberazioni che in base ad esso sono adottate dai competenti Organi dell'Ance.
2. I soci, in particolare, sono tenuti a versare all'Associazione Nazionale un contributo associativo percentuale nella misura annua e secondo le modalità stabilite dai competenti Organi nazionali, per tutti i lavori svolti sia nella circoscrizione territoriale dell'Associazione che al di fuori di essa, salvo diverse disposizioni assunte da ANCE Venezia ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.
3. Il contributo percentuale annuo dovuto all'Ance non può essere inferiore a quote minime stabilite dai competenti Organi dell'Ance medesima.

Art. 10**Rapporti con le altre Associazioni territoriali aderenti all'Ance**

1. La qualità di socio effettivo comporta inoltre il dovere di conoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra l'Associazione e le altre Associazioni territoriali aderenti all'Ance ai sensi dello Statuto dell'Ance medesima.
2. In particolare i soci, per i lavori eseguiti in altre circoscrizioni territoriali, sono tenuti a versare all'Associazione aderente all'Ance e competente per territorio, ottenendone la normale assistenza, un contributo percentuale nella misura e secondo le modalità annualmente stabilite dai competenti Organi dell'Ance.
3. Gli importi contributivi così versati sono ripartiti fra l'Associazione competente per territorio e l'Associazione stessa in conformità allo Statuto dell'Ance.
4. Tali disposizioni non si applicano nel caso che i soci aderiscano contemporaneamente all'Associazione locale.

Art. 11

Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

1. L'Associazione fornisce normale assistenza anche alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali, aderenti all'Ance, che svolgono attività nell'area metropolitana di Venezia, sempreché dette imprese siano al corrente con il versamento del contributo percentuale annualmente stabilito dall'Ance.
2. Gli importi contributivi versati all'Associazione dalle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali sono ripartiti in conformità allo Statuto dell'Ance.
3. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui dette imprese aderiscano contemporaneamente all'Associazione.

Art. 12

Perdita della qualità di socio effettivo

1. La qualità di socio effettivo si perde:
 - a) per recesso volontario comunicato ai sensi del penultimo comma dell'art. 7;
 - b) per cessazione definitiva dell'attività constatata d'ufficio comprovata con certificato della C.C.I.A.A.;
 - c) per decadenza nei casi di inadempienza contributiva, di perdita dei requisiti richiesti dall'art. 5 consolidatasi da oltre 24 mesi;
 - d) per espulsione nei casi di grave inadempimento ai doveri di cui all'art. 7 o per gravi inosservanze delle altre norme del presente Statuto e nei casi in cui il socio sia colpevole di atti che rechino pregiudizio al raggiungimento degli scopi associativi ovvero contrastino con quelle finalità di prestigio e di armonia della vita interna ed esterna dell'Associazione e che l'Associazione ha sempre perseguito sin dalla sua costituzione;
 - e) per recesso volontario, comunicato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 46, in caso di modifiche statutarie deliberate ai sensi dello stesso art. 46;
 - f) per scioglimento dell'Associazione.
2. La decisione di espulsione del socio per i motivi di cui al punto d) viene assunta dal Consiglio Generale con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri.

3. La decisione di espulsione deve essere notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC e contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

4. La perdita della qualità di socio non importa alcun diritto dello stesso sul patrimonio dell'Associazione.

5. La perdita della qualità di socio, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata, comporta la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in organismi esterni ed impegna il decaduto a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione dell'adesione associativa.

Art. 13

Soci aggregati

1. Sono soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

2. Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

3. I soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

Art. 14

Soci aderenti

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci aderenti:

- a) i costruttori edili, gli imprenditori di opere pubbliche e private, gli imprenditori di attività complementari ed affini ed in genere tutti quei datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, pur svolgendo attività comunque riconducibile, direttamente o indirettamente, alla filiera delle costruzioni nell'ambito dell'area metropolitana di Venezia che non soddisfino ai requisiti richiesti dall'art. 5 per l'inquadramento tra i soci effettivi;
- b) i Consorzi costituiti ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del c.c. tra i soci effettivi o tra questi ed altri operatori economici che non soddisfino ai requisiti richiesti dall'art. 5 per l'inquadramento tra i soci effettivi;

c) le società consortili che non soddisfino ai requisiti richiesti dall'art. 5 per l'inquadramento tra i soci effettivi.

2. Coloro che intendano aderire all'Associazione in qualità di soci aderenti devono presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o società, o dall'operatore economico richiedente, contenente l'esplicita dichiarazione di impegnarsi al pagamento della quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione comporta l'obbligo di applicare e rispettare, per la parte di competenza, i contratti collettivi, i patti ed i concordati di lavoro stipulati dall'Associazione e in genere ogni altra regolamentazione al riguardo approvata dai competenti Organi sociali.

4. L'adesione decorre dalla data di notifica d'ammissione, ha durata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello d'ammissione, e s'intenderà poi tacitamente rinnovata di biennio in biennio qualora non venga disdettata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della scadenza del biennio.

5. Nella domanda d'ammissione devono essere indicati:

- la sede legale;
- la natura dell'attività esercitata ed ogni altro elemento o notizia che venisse richiesto dal Consiglio Direttivo.

6. I soci aderenti non possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione.

7. I soci aderenti godono dell'assistenza dell'Associazione nelle forme e con i limiti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo ed usufruiscono altresì di tutte le pubblicazioni curate direttamente dall'Associazione medesima escluse quelle destinate riservatamente ai soci effettivi. I soci aderenti, pur partecipando alla vita associativa, non hanno diritto di voto, non possono far parte degli Organi dell'Associazione, né comunque ricoprire cariche sociali.

8. Le quote di iscrizione riscosse dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 15

Imprese assistite

1. Fanno parte dell'Associazione in qualità di imprese assistite tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Venezia, che non siano soci ordinari.
2. Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 16

Gruppo corrispondenti, domanda di adesione, quota d'iscrizione, durata dell'impegno

1. Nell'Associazione è istituito il gruppo corrispondenti. Possono essere iscritti a tale gruppo:
 - enti o società pubblici che esercitano attività edilizia ed affine anche in modo accessorio e contingente, o come stazione appaltante, o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e perfezionamento delle industrie stesse;
 - enti o società privati che svolgono attività edilizia ed affine solo come stazioni appaltanti, o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e perfezionamento dell'industria stessa;
 - le persone che hanno appartenuto all'Associazione in qualità di titolari o legali rappresentanti di imprese che hanno perduto la qualità di soci effettivi ai sensi dell'art. 12, comma 1, punto b);
 - organismi professionali o liberi professionisti interessati all'attività edilizia.
2. Coloro che intendono far parte del gruppo corrispondenti devono presentare domanda d'ammissione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'ente o società od organismo professionale, o dalla persona fisica richiedente; la domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione di impegno al pagamento della quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio Generale.
3. Nella domanda d'ammissione devono essere indicati:
 - la sede legale;
 - la natura dell'attività esercitata ed ogni altro elemento o notizia che venisse richiesto dal Consiglio Generale.

4. L'iscrizione al gruppo corrispondenti, pur non comportando alcun obbligo di assistenza da parte dell'Associazione, offre all'aderente la possibilità di usufruire di tutte le pubblicazioni curate nell'anno dall'Associazione, escluse quelle destinate riservatamente ai soci effettivi.

5. L'adesione al gruppo corrispondenti decorre dalla data di notifica d'ammissione, ha durata sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello d'ammissione e si intenderà poi tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga disdettata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno.

6. Le quote di iscrizione riscosse dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 17

Ammissione dei soci aderenti e dei corrispondenti, perdita della qualità di socio aderente e di corrispondente

1. Sulla domanda di ammissione dei soci aderenti e dei corrispondenti delibera il Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei presenti.

2. La qualità di socio aderente si perde per:

- a) recesso volontario comunicato ai sensi del 4° comma dell'art. 13;
- b) cessazione dell'esercizio dell'attività edile ed affine nell'area metropolitana di Venezia constatata d'ufficio o comprovata con certificato della C.C.I.A.A.;
- c) passaggio a socio effettivo;
- d) decadenza nei casi di inadempienza contributiva;
- e) scioglimento dell'Associazione.

3. La qualità di corrispondente si perde per:

- a) recesso volontario comunicato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16;
- b) decadenza nel caso di inadempienza contributiva;
- c) scioglimento dell'Associazione.

4. La perdita della qualità di socio aderente e di corrispondente non importa alcun diritto dello stesso sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 18

Soci onorari

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci onorari ed a titolo esclusivamente personale, senza diritto di voto e senza obbligo al pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi, i titolari, i gerenti, i membri del Consiglio d'Amministrazione, i direttori generali o gli institori delle aziende associate, i quali, nell'esercizio della loro attività abbiano dimostrato di dare lustro alla categoria.
2. Sull'ammissione dei soci onorari delibera il Consiglio Generale su segnalazione motivata con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri.

Art. 19

Presidente onorario

1. L'Assemblea può nominare un Presidente onorario dell'Associazione scegliendolo tra le persone che si siano rese benemerite per un determinato apporto all'attività ed all'organizzazione dell'Associazione nell'interesse generale della categoria.

Art. 20

ANCE Venezia Giovani

1. Nell'ambito dell'Associazione è costituito ANCE Venezia Giovani, le cui caratteristiche, finalità e modalità di funzionamento sono definite da specifico regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione

Art. 21

Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Generale;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) i Vice Presidenti
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Garante contabile;
 - h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 22

Eleggibilità alle cariche associative

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 41 e 42 dello Statuto, è eleggibile alle cariche associative e può partecipare alle Assemblee colui che dall'impresa è stato delegato a rappresentarla in seno all'Associazione stessa, purché sia titolare, legale rappresentante, institore, ovvero direttore generale procuratore o gerente purché munito di procura generale "ad negotia" dell'impresa stessa.
2. In ogni caso deve trattarsi di imprese che rivestano la qualità di soci effettivi, che siano in regola con il versamento dei contributi associativi e che abbiano sede legale nell'area metropolitana di Venezia.
3. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità, sospensione e decadenza dalle cariche associative, e per le relative procedure, si fa rinvio alle previsioni del Codice Etico dell'Ance.
4. La titolarità di cariche politiche o di partito non è compatibile con le cariche di Presidente e di Vice Presidente, né con l'assunzione di incarichi di rappresentanza esterna dell'Associazione.
5. L'elezione alle cariche associative per la formazione degli Organi di cui alle lett. b, c, d, e, f, g), h) dell'art. 21 deve sempre farsi per schede segrete.
6. Nel caso di parità di voti, si procede, ove necessario, al sorteggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze.

Art. 23

Rieleggibilità, durata, decadenza e gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari.
2. Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato. I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati. Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.
3. Il quadriennio decorre dal giorno dell'Assemblea che elegge le cariche e scade il giorno dell'Assemblea che, nel quarto anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse.

4. Le persone designate a ricoprire cariche associative, non più di una per impresa associata, sono rieleggibili salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
5. Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi ed Organismi dell'Associazione coloro che perdono ai sensi dell'art. 12 dello Statuto la qualità di socio, nonché coloro che non rispondano più ai requisiti per l'eleggibilità alle cariche associative ed agli incarichi associativi rispettivamente previsti dall'art. 22 dello Statuto.
6. Decadono inoltre dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi ed Organismi collegiali coloro che non partecipano, per quattro sedute consecutive, alle riunioni dell'Organo od Organismo al quale appartengono.
7. Salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale, il quale può acquisire il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, e a tal fine il Consiglio di Presidenza sottopone al Consiglio stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti per consentire ai competenti Organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Statuto.
8. Il verificarsi di una delle cause di decadenza comporta la revoca dagli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.
9. Le persone nominate dall'Associazione a ricoprire incarichi presso Organismi esterni, indipendentemente dalla durata dell'incarico e sempre che ciò sia compatibile con le norme che disciplinano l'Organismo di appartenenza, rimettono il mandato nelle mani del Consiglio Generale dell'Associazione dopo ogni Assemblea Generale Ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche.
10. Tutte le cariche associative sono gratuite salvo gli eventuali rimborsi delle spese vive stabilite dal Consiglio Generale. Al Garante contabile potrà peraltro essere riconosciuto un emolumento per l'attività svolta, nel limite massimo del relativo onorario professionale.

Art. 24

Costituzione dell'Assemblea dei soci e computo dei voti

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai titolari delle imprese individuali e dai legali rappresentanti delle società e degli altri enti che rivestono la qualità di socio effettivo.

2. I soci morosi ed i soci che si siano iscritti nell'anno solare in corso alla data della lettera di invito per la convocazione dell'Assemblea possono partecipare all'Assemblea stessa ma senza diritto di voto.

3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio o da altra persona dell'impresa, purché avente i requisiti di eleggibilità alle cariche associative e sempre che sia munito di delega scritta. In ogni caso ciascun socio dell'Associazione non può rappresentare per delega più di un altro socio.

4. Salvo che per l'elezione alle cariche associative, in cui ogni socio ha diritto ad un solo voto, i voti spettanti in Assemblea a ciascun socio, purché in regola con i contributi associativi, si calcolano in base alla media annua degli importi per contributi associativi che, alla data della lettera di invito all'Assemblea, risultano versati dal socio ai sensi degli artt. 8 e 10 del presente Statuto ed incassati dall'Associazione relativamente al penultimo e terzultimo anno solare precedente e rapportata alla seguente tabella:

- per la parte di contributo compresa:

€. 500,00	= 1 voto
da €. 500,01 a €. 1.500,00	= 1 voto per ogni €. 500,00
da €. 1.500,01 a €. 3.000,00	= 1 voto per ogni €. 750,00
da €. 3.000,01 a €. 5.000,00	= 1 voto per ogni €. 1.000,00
da €. 5.000,01 a €. 8.000,00	= 1 voto per ogni €. 1.500,00

5. I soci iscritti all'Associazione nei due anni solari precedenti alla data di convocazione dell'Assemblea hanno comunque diritto a un voto.

Art. 25

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, di norma entro il 30 giugno, ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

2. La convocazione dell'Assemblea dei soci è effettuata dal Presidente dell'Associazione, in difetto vi provvede il Consiglio Generale.
3. In ogni caso deve essere spedito avviso di convocazione a tutti i soci almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.
4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ed il numero dei voti spettanti a ciascun socio a norma dell'art. 23. Nel caso di modifiche statutarie di cui all'art. 46, la convocazione è fatta con avviso raccomandato nel quale devono anche essere specificate le modifiche statutarie proposte.

Art. 26

Validità dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata più della metà dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
2. Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili.
3. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione dopo trascorsa un'ora da quella fissata dall'invito per la prima convocazione.
4. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Art. 27

Presidenza, Scrutatori, Segretario e verbale dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di

carica, o in subordine, di età presente all'Assemblea; in difetto la stessa Assemblea provvede alla nomina.

2. Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, l'Assemblea nomina tre Scrutatori.

3. Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa da lui designato.

4. Nei casi di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione, deve essere designato un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

5. Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto da chi la presiede, dagli Scrutatori e dal Segretario.

Art. 28

Deliberazioni dell'Assemblea – Validità

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai sensi dell'art. 23 ai soci presenti o rappresentati, salvo il caso in cui sia richiesta una diversa maggioranza.

2. Per la nomina delle cariche associative ogni socio ha diritto ad un solo voto.

3. Le votazioni riguardanti nomine a cariche associative devono sempre farsi per schede segrete.

4. Le modalità per le altre votazioni, comprese le ratifiche, sono stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea stessa non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

5. Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Generale nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

6. Possono essere prese deliberazioni su argomenti non compresi nell'ordine del giorno, salvo contraria decisione di 1/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Art. 29

Attribuzioni dell'Assemblea dei soci

1. Spettano all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Generale sull'attività dell'Associazione;
- b) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- c) la determinazione, su proposta del Consiglio Generale, delle misure delle quote d'iscrizione, del contributo annuo percentuale, del contributo minimo associativo e del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 3, dovute dai soci ai sensi dell'art. 8;
- d) la modificazione, su proposta del Consiglio Generale, della base imponibile del contributo percentuale di cui all'art. 8, comma 1, punto b);
- e) l'istituzione, su proposta del Consiglio Generale, di altre forme contributive stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento;
- f) la nomina, per ogni quadriennio di cui all'art. 23, del Presidente dell'Associazione e, su proposta di questi, dei Vice Presidenti e del Tesoriere;
- g) la nomina, per ogni quadriennio di cui all'art. 23, su proposta del Consiglio Generale uscente, del Garante contabile effettivo e di un supplente;
- h) la nomina, per ogni quadriennio o di cui all'art. 20, su proposta del Consiglio Generale uscente, del Presidente del Collegio dei Probiviri, di due Probiviri effettivi e di due supplenti;
- i) la nomina, per ogni quadriennio di cui all'art. 23, dei componenti il Consiglio Generale;
- l) la nomina del Presidente Onorario di cui all'art. 19;
- m) l'adesione ad altre Associazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 e la ratifica, ai sensi del comma 4 dell'art. 4, delle deliberazioni assunte dal Consiglio Generale in ordine all'adesione dell'Associazione ad altri istituti ed enti;
- n) le decisioni relative alla copertura delle perdite che si verificassero nell'esercizio finanziario annuale;
- o) la determinazione delle direttive di massima sulle questioni di carattere generale che interessano i soci ed il funzionamento dell'Associazione.

2. Spettano all'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- a) le modifiche del presente Statuto con le modalità e le maggioranze di cui all'art. 46;
- b) lo scioglimento dell'Associazione con le modalità e le maggioranze di cui all'art. 47;
- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.

Art. 30

Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è costituito da 12 membri, e più precisamente:
 - il Presidente, i due Vice Presidenti e il Tesoriere eletti dall'Assemblea dei soci;
 - sette consiglieri, scelti tra i soci effettivi e nominati dall'Assemblea dei soci con il sistema della votazione a scheda segreta, con possibilità di esprimere, a pena di nullità del voto, fino ad un massimo di cinque preferenze. Nella votazione saranno proclamati eletti il candidato proveniente da ciascuna zona di cui al successivo art. 31 che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e, per i rimanenti posti, i candidati, quale che sia la loro provenienza, che avranno ottenuto il maggior numero di voti;
 - il Presidente di ANCE Venezia Giovani, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 22.

2. Fa altresì parte del Consiglio Generale, senza diritto di voto, l'ultimo Past President.

3. Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Presidenti degli enti paritetici, se già non ne siano componenti.

4. Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

5. Qualora si rendessero vacanti posti di Consigliere, il Consiglio Generale procede al proprio completamento fino a otto dei suoi componenti, sulla base della graduatoria dei soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel corso dell'ultima Assemblea, in modo che sia comunque assicurata la rappresentanza delle zone di cui al successivo art. 31.

6. I Consiglieri nominati nel corso del quadriennio, restano in carica sino al compimento del quadriennio in corso.

7. In caso di dimissioni simultanee di più di otto Consiglieri, il Consiglio si intende decaduto e il Presidente deve, entro un mese dal determinarsi di tale situazione, convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo integrale del Consiglio stesso e per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 31

Zone

1. La base associativa territoriale si intende convenzionalmente suddivisa in sei zone geografiche:

- a) Venezia: Venezia centro storico e isole;
- b) Chioggia: Cavarzere, Chioggia, Cona;
- c) Mestre: Mestre, Marcon, Quarto d'Altino;
- d) Mirano-Dolo: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Campagnalupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Strà, Vigonovo;
- e) San Donà di Piave: Cavallino, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto;
- f) Portogruaro: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.

2. L'appartenenza alla zona è determinata dalla sede legale dell'impresa o, per le imprese aventi sede legale fuori dall'area metropolitana di Venezia, dalla filiale operativa nell'area metropolitana di Venezia, attestata da specifica dichiarazione del socio.

Art. 32

Riunioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale si riunisce senza formalità di rito almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente dell'Associazione, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno sei componenti del Consiglio stesso.

2. Alle riunioni possono venire invitati di volta in volta dal Presidente, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, ed i soci effettivi facenti parte degli Organi esecutivi, direttivi, consultivi e di studio dell'Ance.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Generale.

4. Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica, o in subordine, di età che partecipa alla riunione.

5. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

6. Le votazioni riguardanti questioni personali devono farsi per scheda segreta.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voto nelle votazioni palesi prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci, in quelle segrete la votazione deve invece ritenersi nulla e può essere ripetuta a giudizio di chi la presiede per altre due volte dopo di che deve essere adottata la votazione palese.

8. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale vengono verbalizzate e controfirmate da chi presiede la riunione e dal Segretario o da chi lo sostituisce.

9. Funge da segretario del Consiglio Generale il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa da lui designato.

Art. 33

Attribuzioni del Consiglio Generale

1. Spetta al Consiglio Generale di:

- 1) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) convocare l'Assemblea dei soci a norma dell'art. 25 fissandone l'ordine del giorno;
- 3) nominare i componenti della Commissione di Designazione di cui all'art. 38;
- 4) sostituire per cooptazione i membri del Consiglio Generale venuti a cessare nel corso del quadriennio di cui all'art. 23;
- 5) nominare i soci onorari di cui all'art. 18;
- 6) designare, su proposta del Consiglio di Presidenza, i candidati da sottoporre all'Assemblea dei soci per la nomina a Garante contabile, effettivo e supplente, ai sensi dell'art. 41;
- 7) designare, su proposta del Consiglio di Presidenza, i candidati da sottoporre all'Assemblea dei soci per la nomina a componenti il Collegio dei Probiviri a norma dell'art. 42;
- 8) nominare, su proposta del Consiglio di Presidenza, a norma dello Statuto della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia, i propri rappresentanti in seno agli Organi della stessa, nonché designare tra questi il Presidente della Cassa medesima, che deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 22;

- 9) nominare, su proposta del Consiglio di Presidenza, a norma dello Statuto del Centro Edili Venezia, i propri rappresentanti in seno agli Organi dello stesso, nonché designare tra questi il Presidente del Centro stesso, che deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 22;
- 10) designare, su proposta del Consiglio di Presidenza, i rappresentanti dell'Associazione presso organismi ed enti di categoria od esterni ad essa;
- 11) deliberare l'adesione ad altri istituti, enti ed Associazioni, di cui al terzo comma dell'art. 4 e salvo la ratifica di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4;
- 12) deliberare sulle domande di ammissione di cui agli artt. 5, 13, 16;
- 13) verificare, entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci che provvede al rinnovo delle cariche associative, il mantenimento da parte dei soci effettivi dei requisiti di cui all'art. 5;
- 14) riesaminare la posizione dei soci effettivi in caso di variazione degli elementi risultanti dalla documentazione di cui al primo comma dell'art. 6;
- 15) deliberare sulle quote di iscrizione dovute dai soci aderenti, ai sensi dell'art. 14, e dai corrispondenti ai sensi dell'art. 16, definendo le forme ed i limiti delle assistenze che ai sensi dell'art. 14 l'Associazione è chiamata a garantire ai soci aderenti;
- 16) proporre all'Assemblea dei soci le misure delle quote di iscrizione, del contributo annuo percentuale, del contributo minimo associativo e del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 3, dovute dai soci ai sensi dell'art. 8, fissando le relative modalità di riscossione;
- 17) proporre all'Assemblea dei soci eventuali variazioni della base imponibile sulla quale è calcolato il contributo associativo percentuale di cui all'art. 8, comma 1, punto b), nonché l'istituzione di altre forme contributive, i relativi sistemi di calcolo e le modalità di versamento;
- 18) deliberare sull'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 12 punto d);
- 19) dichiarare, su proposta del Consiglio di Presidenza, acquisito eventualmente il parere del Collegio dei Probiviri, l'ineleggibilità o la decadenza dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi ed Organismi dell'Associazione ai sensi dell'art. 23 e dichiarare altresì la perdita della qualità di corrispondente, di socio aderente e di socio effettivo in base alle norme previste rispettivamente agli articoli 12 e 17;
- 20) convocare il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 42;
- 21) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e curare il conseguimento dei fini associativi in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- 22) dare direttive per la stipulazione dei contratti collettivi, i patti ed i concordati di lavoro, nonché gli accordi economici con le rappresentanze

di altri organismi ed emanare norme ed istruzioni di carattere generale nell'interesse ed a tutela dei soci;

- 23) provvedere per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
- 24) predisporre la relazione annuale dell'attività dell'Associazione, i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei soci;
- 25) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza ai sensi degli artt. 36 e 37;
- 26) nominare commissioni di studio in relazione alle attività specialistiche caratteristiche dell'attività edilizia nell'area metropolitana di Venezia, nonché gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di specifici problemi;
- 27) procedere alla eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
- 28) approvare il regolamento di ANCE Venezia Giovani;
- 29) provvedere, su proposta del Presidente dell'Associazione, alla nomina del Direttore dell'Associazione e decidere in merito alla risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
- 30) determinare l'organico del personale dettando le direttive per il suo trattamento economico;
- 31) vigilare sull'osservanza del presente Statuto da parte dei soci;
- 32) promuovere incontri, convegni e conferenze in rapporto agli scopi ed alle finalità per le quali l'Associazione è costituita;
- 33) proporre modifiche allo Statuto associativo e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- 34) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano la categoria, che sono ritenute utili alle finalità per le quali l'Associazione è costituita e non siano riservate alla competenza di altri Organi, nonché su ogni altro argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente.

2. Il Consiglio Generale non può in alcun modo obbligare l'Associazione, né singolarmente gli associati, oltre i limiti del presente Statuto.

Art. 34

Delegazione dei poteri

1. Il Consiglio Generale ha facoltà di delegare parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono, ai sensi dell'art. 33, al Presidente dell'Associazione ovvero ad uno o più Consiglieri.

2. La delega è rilasciata di volta in volta, sempre per un periodo di tempo determinato e per oggetti definiti.

Art. 35

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti, e dal Tesoriere, dai Presidenti degli enti bilaterali e dal Presidente di Ance Venezia Giovani. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 36

Attribuzioni del Consiglio di Presidenza – Convocazioni Riunioni

1. Al Consiglio di Presidenza spettano le seguenti attribuzioni:

- 1) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- 2) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- 3) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore, nonché la delibera contributiva;
- 4) assumere e licenziare, su proposta del Direttore, il personale degli uffici e determinare il trattamento economico di tutto il personale dipendente;
- 5) proporre al Consiglio Generale i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione in seno agli organi della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia e del Centro Edili Venezia;
- 6) proporre al Consiglio Generale i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione presso organismi ed enti di categoria od esterni ad essa;
- 7) notificare al socio moroso il termine per la regolarizzazione contributiva, come previsto dal penultimo comma dell'art. 8;
- 8) sottoporre periodicamente al Consiglio Generale l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti ai sensi dell'art. 23 da cariche od incarichi associativi;
- 9) svolgere tutte le mansioni che gli siano espressamente demandate da altri Organi dell'Associazione.

2. In caso di urgenza il Consiglio di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Associazione senza particolare formalità ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

4. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
5. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Per l'assunzione delle deliberazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 32.
6. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Presidenza vengono verbalizzate e controfirmate da chi presiede la riunione e dal Segretario o da chi lo sostituisce.
7. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa da lui designato.

Art. 37 **Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente dell'Associazione dura in carica per il quadriennio di cui all'art. 23 ed è nominato dall'Assemblea dei Soci con il voto della maggioranza semplice dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in cui si procede all'elezione del Presidente, il/i candidato/i individuato/i dalla Commissione di Designazione di cui al successivo art. 38 dovrà/anno depositare presso l'Associazione il proprio programma, che sarà messo a disposizione di tutti i Soci.
2. Il Presidente non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
3. Il Presidente ha la firma sociale.
4. Il Presidente provvede, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, alla realizzazione del programma con il quale si è presentato all'Assemblea Generale Ordinaria dei soci che lo ha eletto.
5. Spetta in particolare al Presidente di:
 - a) rappresentare l'Associazione di fronte ai soci ed ai terzi, in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
 - b) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
 - c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
 - d) sorvegliare in genere l'andamento associativo e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;

- e) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica dei competenti Organi nella prima riunione successiva. In caso di ratifica il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, per quanto di competenza, devono pronunciarsi preliminarmente sui motivi di urgenza che hanno giustificato le deliberazioni;
- f) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione a norma dell'art. 44;
- g) curare lo svolgimento della relazione annuale sull'attività dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Generale.

6. Il Presidente può altresì essere delegato dal Consiglio Generale a compiere altri atti o categorie di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui delegato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di carica.

8. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, venendo a mancare definitivamente il Presidente, nella prima Assemblea successiva si procede alla nomina del nuovo Presidente che – salvo che si tratti dell'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore – rimane in carica fino a tale ultima Assemblea.

9. Il Presidente delega talune attribuzioni di sua spettanza ai Vice Presidenti, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 39.

Art. 38

Commissione di Designazione

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di tre nominativi che costituiscono la Commissione di Designazione. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.

2. Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Art. 39 Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente.
2. I Vice Presidenti durano in carica per il quadriennio di cui all'art. 23 ed esercitano le attribuzioni a loro demandate dal Presidente che coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.
3. I Vice Presidenti sono in linea di massima preposti l'uno alla materia dei lavori pubblici e l'altro a quella del mercato privato.
4. Per le materie di competenza indicate nel comma precedente, il Presidente dell'Associazione delega i singoli Vice Presidenti a svolgere determinati compiti che saranno fissati all'atto della nomina o nel corso del mandato.

Art. 40 Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, dura in carica per il quadriennio di cui all'art. 20 ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.
2. Il Tesoriere esercita le attribuzioni di cui agli articoli 44 e 45.
3. In caso di prolungata assenza o impedimento, le attribuzioni di Tesoriere sono conferite dal Consiglio Generale ad uno dei suoi componenti fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi.

Art. 41 Garante contabile

1. L'Assemblea dei soci – l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente – procede, per ogni quadriennio di cui all'art. 23, alla nomina di un Garante contabile effettivo e di un supplente.
2. Il Garante contabile dura in carica per quattro anni ed è rinnovabile per due ulteriori mandati consecutivi.
3. L'Assemblea procede alla nomina sulla base di una lista di candidati proposta dal Consiglio Generale uscente, scelti tra persone estranee

all'Associazione, iscritte ai competenti albi professionali e in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza.

4. Il Garante contabile esercita il controllo sulla gestione del fondo comune dell'Associazione e si pronuncia sul bilancio consuntivo di ogni esercizio, presentando apposita relazione all'Assemblea generale.

Art. 42 **Collegio dei Probiviri**

1. L'Assemblea dei soci – l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente - procede, per ogni quadriennio di cui all'art. 23, alla nomina del Collegio dei Probiviri, composto da un Presidente, da due Probiviri effettivi e da due supplenti.

2. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

3. L'Assemblea procede alla nomina sulla base di una lista di candidati, proposta dal Consiglio Generale uscente, scelti tra persone estranee all'Associazione, purché in possesso di quei particolari ed idonei requisiti richiesti dalla natura stessa dell'incarico.

4. È devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri, su istanza anche di una sola delle parti, ogni controversia tra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si sia potuta definire bonariamente.

5. I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri. Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

6. La domanda di convocazione del Collegio, diretta al Consiglio Generale, deve specificare i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio del Collegio stesso.

7. Il Collegio dei Probiviri giudica come arbitro amichevole compositore, determina il carico delle spese e la sua pronuncia è inappellabile.

8. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione

9. Salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del presente Statuto, il Collegio dei Probiviri, su richiesta specifica del Consiglio Generale, esprime parere non vincolante circa la sussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche e dagli incarichi associativi.

10. Il Collegio dei Probiviri svolge inoltre funzioni di consulenza specifica, su richiesta degli Organi dell'Associazione, relativamente all'interpretazione delle norme contenute nel presente Statuto.

Art. 43 Direzione

1. All'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione è preposto un Direttore. Egli sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività, attua le disposizioni del Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, propone gli organici ritenuti opportuni e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività associativa.

2. Il Direttore partecipa all'Assemblea ed a tutte le riunioni degli altri Organi dell'Associazione ed ha facoltà di intervenire alle riunioni dei gruppi di lavoro e ad ogni altra riunione promossa dall'Associazione che si svolga sia presso la sede che fuori della sede dell'Associazione, o di farvi partecipare un funzionario dell'Associazione da lui delegato.

3. Al Direttore può essere delegata dal Presidente la firma per gli atti di ordinaria amministrazione, nonché la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli Uffici dei conti correnti postali.

4. Egli propone al Consiglio di Presidenza l'assunzione ed il licenziamento del personale degli uffici dell'Associazione.

5. Presso la Direzione è conservata ogni documentazione relativa alle adunanze dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, nonché il Libro dei Soci.

Art. 44

Fondo comune, amministrazione e gestione

1. Il fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote e dai contributi di cui agli articoli 8, 14 e 16;
 - b) dai beni mobili e immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
 - c) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
 - d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione medesima.

2. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi associativi in genere, si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

3. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

4. Per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio Generale.

5. Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

6. Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.

7. Il Presidente può delegare per iscritto al Direttore la sottoscrizione degli atti previsti dal comma precedente.

8. In caso di assenza o impedimento di breve durata, il Tesoriere può delegare per iscritto ad un componente il Consiglio di Presidenza la sottoscrizione degli atti previsti dal 5° comma del presente articolo.

Art. 45

Esercizi finanziari – Formazione dei bilanci

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Sia il bilancio consuntivo che il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio Generale sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati dal Consiglio Generale stesso all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

3. Almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci che dovrà provvedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale al Garante contabile che ne redige relazione scritta.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato, in Assemblea, da una relazione del Consiglio Generale curata dal Tesoriere.

5. I soci possono prendere visione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Garante contabile e del Consiglio Generale, presso la sede dell'Associazione nella settimana che precede l'Assemblea.

Art. 46 **Modifiche statutarie**

1. Le modificazioni al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Generale, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti spettanti ai sensi dell'art. 24 ai soci presenti o rappresentati.

2. La convocazione è effettuata con le modalità previste dall'art. 25.

3. In caso di modifiche dello Statuto, il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso notificandolo per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, entro 60 giorni dalla data in cui le deliberazioni di modifica sono state assunte dall'Assemblea dei soci.

Art. 47 **Durata dell'Associazione – Scioglimento – Liquidazione**

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2. Il suo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Generale o da un numero di soci che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno 2/5 dei voti spettanti alla totalità dei soci a norma dell'art. 23.

3. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno 3/4 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

4. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un Comitato di tre liquidatori e detta le norme per la devoluzione del fondo comune dell'Associazione.

5. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 48

Applicazione dell'art. 39 della Costituzione

1. Il Consiglio Generale ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie con carattere di urgenza per ottenere la registrazione dell'Associazione ai sensi delle leggi che saranno emanate in applicazione dell'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Le eventuali modificazioni devono essere sottoposte all'Assemblea dei soci, nella prima adunanza.

Art. 49

Richiamo alle norme di legge

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.

NORME TRANSITORIE

1) Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso, notificandolo per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Statuto, fermo restando il disposto del comma 4 dell'art. 12 dello Statuto stesso.

2) L'attuale Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato di Presidenza, il Revisore dei Conti ed il Collegio dei Probiviri eserciteranno le attribuzioni loro spettanti in base al nuovo Statuto, con le denominazioni e con le norme di funzionamento ivi previste.

3) Le imprese che, alla data del 2 aprile 2019, risultavano iscritte in qualità di socio aggregato acquisiscono la qualità di socio aderente ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, purché rispondano ai requisiti di cui allo stesso art. 14.